

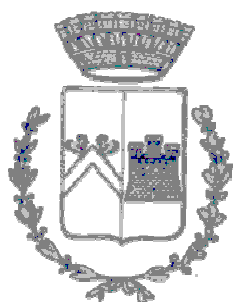
Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 25.09.2006



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

**SPORTELLLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO
PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
L.R. DEL 05.10.2004 N. 24, ART. 6, COMMA 2

INDICE:

- ART. 1 – PREMESSE**
- ART. 2 – DEFINIZIONI**
- ART. 3 – COMPETENZE DEI COMUNI**
- ART. 4 – UBICAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE E NORME APPLICABILI ALLA AREE.**
- ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE.**
- ART. 6 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE**
- ART. 7 – ALLEGATI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE.**
- ART. 8 – ALLEGATI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE DA REALIZZARSI IN FREGIO A STRADE STATALI O PROVINCIALI.**
- ART. 9 – INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
- ART.10 – ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE**
- ART. 11 – RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME FRA IMPIANTI**
- ART. 12 – CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE DISTANZE FRA IMPIANTI**
- ART. 13 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LE MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PREVISTE DALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. N. 24 DEL 5 OTTOBRE 2004**
- ART. 14 – RICHIESTE DI MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**
- ART. 15 - ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELL'IMPIANTO**
- ART. 16 – ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI IMPIANTI STRADALI PUBBLICI E AD USO PRIVATO PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE O PER L'AGGIUNTA AD IMPIANTI ESISTENTI DEL GAS METANO.**
- ART. 17 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI IMPIANTI STRADALI PUBBLICI E AD USO PRIVATO PER LA DISTRIBUZIONE DI**

**GAS METANO PER AUTOTRAZIONE O PER L'AGGIUNTA AD IMPIANTI O
ESISTENTI DEL GAS METANO.**

- ART. 18 - CONFERENZA DI SERVIZI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE, SIA AD USO PUBBLICO CHE AD USO PRIVATO.**
- ART. 19 - RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME FRA IMPIANTI.**
- ART. 20 - VERIFICHE DISTANZE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO.**
- ART. 21 - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI AUTORIZZAZIONE.**
- ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 15
LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 5 OTTOBRE 2004.**
- ART. 23 - ESERCIZIO PROVVISORIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.**
- ART. 24 - COLLAUDO DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA L.R. N. 24
DEL 2004.**
- ART. 25 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AD
USO PRIVATO.**
- ART. 26 - ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO.**
- ART. 27 - IMPIANTI PER NATANTI E AEROMOBILI.**
- ART. 28 - PRELIEVO E TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI MOBILI.**
- ART. 29 - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE REGIONALI E COMUNALI.**
- ART. 30 - VIGILANZA.**
- ART. 31 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

ART. 1 – PREMESSE

Le seguenti disposizioni prescrivono i criteri, requisiti e le caratteristiche che le aree incluse del territorio comunale devono possedere, affinché su di esse possano essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, ai sensi della L.R. 05.10.2004 n. 24 e s.m.i.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3 si intende per:

- a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- b) rete: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
- c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
- d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;
- g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
- h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'ufficio tecnico di finanza (UTF), ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;
- j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

ART. 3 – COMPETENZE DEI COMUNI

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- a. il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;
- b. il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
- c. il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
- d. la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 6, comma 2 della L.R. n. 24 del 05.10.2004.
- e. il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
- f. il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;
- g. il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;
- h. il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- i. la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

- j. la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio;
 - k. l'applicazione delle sanzioni amministrative;
 - l. le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
 - m. le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
 - n. l'autorizzazione delle deroghe in materia di orari e turni di servizio;
 - o. la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 8 e 16.
2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24 del 05.10.2004.

ART. 4 – UBICAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE E NORME APPLICABILI ALLA AREE.

Le aree per l'installazione dei nuovi impianti di carburanti per autotrazione, per il potenziamento o per la ristrutturazione di quelli già esistenti possono essere ubicate:

- a. con riferimento all'azonamento del Piano Regolatore Comunale, nelle aree omogenee quali:
 - B2-B3-B4-B5 residenziali di conferma all'edificazione esistente e di completamento;
 - C di espansione ai fini prevalentemente residenziali;
 - D1-D2 per interventi destinati alla produzione di conferma e adeguamento delle attività produttive esistenti e per interventi di espansione delle attività produttive.
- b. con riferimento al Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e Regolamento di Attuazione (D.P.R. 26.04.1997, n. 147) esclusivamente al di fuori delle fasce di rispetto previste dagli artt. 26-27 e 28 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con l'avvertenza che, nell'ambito di dette fasce potranno essere previste le sole opere inerenti l'accesso all'impianto e le opere di cui ai successivi commi 3 e 4

Nelle aree come sopra identificate, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 11, valgono tutte le prescrizioni urbanistiche di zona vigenti con riferimento all'azonamento del Piano Regolatore Generale, nonché tutte le norme igienico-sanitarie relative alle strutture esistenti e/o da insediarsi se ed in quanto applicabili.

Qualora l'area oggetto di intervento sia soggetto al vincolo di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, art. 142, dovrà essere ottenuto il prescritto parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

Ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. 10.10.1968 n. 1350 non rientrano tra le verifiche volumetriche e/o di superficie:

- gli erogatori, i serbatoi, colonnine per aria e acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti normative di sicurezza, pensiline prefabbricate.
- Chioschi di materiale prefabbricato da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada.

Detti chioschi, ad un solo piano, potranno avere le seguenti dimensioni massime:

- a) stazioni di rifornimento senza gasolio con un fronte sino mt. 20-25: chiosco prefabbricato e facilmente amovibile di mq 10.
- b) stazioni di rifornimento senza gasolio con un fronte sino mt. 25-30: chiosco prefabbricato e facilmente amovibile di mq 15.
- c) Stazioni di servizio con un fronte sino a mt 60: chiosco prefabbricato e facilmente amovibile di mq 20.

La superficie di detti chioschi potrà essere incrementata, su conforme parere della Commissione Edilizia e Territorio, di mq 4.00 per gli impianti di cui alle voci a) e b) e di mq. 6.00 per gli impianti di cui alla voce c) al fine di consentire di dotare gli stessi servizi igienici conformi al D.M. 14.06.1989 n. 236.

Le distanze tra impianti di distribuzione carburanti sono disciplinate dal successivo art. 11.

E' vietata in qualsiasi zona del territorio comunale, la istituzione di accessi relativi a impianti di distribuzione carburanti per autotrazioni:

- a) in corrispondenza di incroci e biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt. 95 a partire dal punto di incrocio degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti il bivio, nel caso

in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza non inferiore ai mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;

- b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 10%;
- d) a distanza inferiore di mt. 95 sia dai dossi che dai punti di tangenza delle curve stradali.

Le misure di cui ai punti a) e d), all'interno del centro abitato, come definito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/19993, sentiti il Responsabile dell'A.S.L., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti e, su conforme parere della Commissione Edilizia e Territorio, possono essere adeguatamente ridotte.

La lunghezza sul fronte strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio deve essere di mt. 60, dei quali mt. 30 di spartitraffico e mt. 15 per ciascun accesso.

La lunghezza del fronte strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compresa tra mt. 25 e mt. 30, dei quali mt. 10 di spartitraffico e da mt. 7,5 a mt. 10 per ogni accesso.

Per gli impianti che ricadono in tratti viari svolgentisi in zona la cui conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, si tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità in corrispondenza di ciascun dei due accessi dovrà essere garantita una visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di mt. 93 e mt. 3 misurati rispettivamente lungo la delimitazione della sede stradale e lungo la norma di questa.

ART. 5 –REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE.

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto diciotto anni;
- b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
- c) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente posta all'attività di distribuzione carburanti.

ART. 6 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL è presentata al Sindaco e deve indicare con dichiarazione sostitutiva o l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- a. le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b. la località in cui si intende installare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva chilometrica e la direzione di marcia;
- c. dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere;
- d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5.

2. Copia della richiesta, corredata della documentazione di cui ai successivi punti 7 e 8, con timbro e data di ricevimento risultante dal protocollo comunale, è trasmessa contestualmente, a cura del richiedente, alla Regione.

ART. 7 – ALLEGATI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE.

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione devono essere allegati:

- a. perizia giurata redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, contenente la dichiarazione di conformità del progetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle disposizioni di indirizzo programmatico regionale ed al rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri esistenti;
- b. certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c. copie delle concessioni/autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione, ove necessario;
- d. modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio ove previsti dalle disposizioni di riferimento;
- e. disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- f. ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.

2. La documentazione di cui al punto precedente deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta di autorizzazione al momento della sua presentazione al comune.

ART. 8 – ALLEGATI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE DA REALIZZARSI IN FREGIO A STRADE STATALI O PROVINCIALI.

1. Nel caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di benzine, gasoli e GPL sia relativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda di cui al punto 6 recante il timbro di ricevuta del comune e corredata dalla documentazione di cui al punto 7, nonché della seguente ulteriore documentazione:

- a. rilievo aerofotogrammatico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- b. rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c. rilievo come alla precedente lettera b. con inserito lo stato di progetto;
- d. planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

2. L'ente proprietario della strada provvederà a comunicare al comune ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 75 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.

ART. 9 – INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso in cui il comune ravvisi la necessità di acquistare altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui

all'art. 7 comma 4 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il comune opererà una decisione in base alla documentazione in atti.

2. Il termine previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. n. 24 del 2004 non sarà più interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi

ART.10 – ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI BENZINE, GASOLI E GPL PER AUTOTRAZIONE

1. Il comune, fatta salva la procedura definita per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive, ricevuta la richiesta relativa a nuovi impianti per la distribuzione di benzine, gasoli e GPL per autotrazione, provvede a:

- a. verificar la conformità della richiesta alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici e artistici, nonché al rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento;
- b. verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune in attuazione dell'art. 6 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovrà verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree con quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.11 del 13 marzo 2000;
- c. acquisire il parere dell'ASL competente per territorio, per gli aspetti di sicurezza sanitaria, qualora per gli aspetti di sicurezza sanitaria, qualora il richiedente non abbia allegato all'istanza tale parere;
- d. acquisire il parere dell'ARPA competente per territorio, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- e. richiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004, il parere di conformità alla programmazione regionale, trasmettendo alla Regione le risultanze sulle distanze di cui al successivo punto 11.2;
- f. acquisire il parere preventivo del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, attestante la conformità del progetto dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia, qualora, il richiedente, non abbia allegato all'istanza tale parere;
- g. acquisire il preventivo parere dell'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, attestante l'osservanza della normativa tributaria;
- h. acquisire il nulla-osta dei Comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria e trasferimento nella nuova localizzazione richiesta;
- i. provvedere nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico, agli adempimenti previsti dalla l.r. 18/97;
- j. acquisire il previsto parere di conformità dell'ente proprietario della strada (ANAS o Provincia) sulla base della documentazione direttamente inoltrata dal richiedente all'ente proprietario, così come previsto al precedente punto 8.

2. Gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere i pareri di competenza, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta al comune e per conoscenza al soggetto richiedente.

3. Nel caso in cui la Regione esprima parere di non conformità alla programmazione regionale, il comune rigetta la richiesta di autorizzazione e ne dà comunicazione alla Regione ed agli altri enti coinvolti nel procedimento.

ART. 11 – RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME FRA IMPIANTI

1. Le autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione sono rilasciate nel rispetto delle distanze da altri impianti, eroganti la medesima tipologia di prodotti, esistenti o in progetto, così come previste dal Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti alla tab. 3.3 per gli impianti eroganti benzine e/o gasoli, alla tab.3.4 per quelli eroganti metano e alla tab. 3.5 per quelli eroganti GPL e sono misurate secondo quanto previsto dal successivo punto 12 del presente regolamento.

2. La verifica del rispetto delle distanze minime spetta al comune competente al rilascio dell'autorizzazione, che attesta il rispetto delle distanze tra l'impianto di progetto e gli impianti esistenti o in itinere sia sul territorio comunale che su quelli dei Comuni confinanti.
3. Nel caso in cui il comune non verifichi l'esistenza di richieste di autorizzazione fra loro incompatibili in base al successivo punto 29, ne dà tempestiva comunicazione alla Regione, con la richiesta di conoscere l'eventuale esistenza di domande in itinere per verificare la priorità fra le stesse.

ART. 12 – CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE DISTANZE FRA IMPIANTI

1. Le distanze fra impianti eroganti benzine o gasoli o GPL per autotrazione o metano sono misurate rispettando i seguenti criteri:
 - a. punto di riferimento è la mezzeria dell'accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita;
 - b. nel caso di nuovi impianti, progettati nell'ambito di aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali e similari, anche se dotate di viabilità interna pubblica o ad uso pubblico, il punto di riferimento per la misurazione delle distanze è la mezzeria dell'accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale <di arroccamento>, dalla viabilità pubblica principale di scorrimento, (statale, provinciale o comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto alla mezzeria dell'accesso alla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su una strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente;
 - c. le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Non è invece da considerare, agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilità interna alle aree di pertinenza, ancorché pubblica o di uso pubblico;
 - d. le distanze indicate vanno misurate e garantite sia dal progettato nuovo punto vendita a quello esistente, sia da quello esistente al nuovo punto vendita con i criteri indicati dai precedenti punti a, b e c;
 - e. le distanze indicate nella tab. 3.3 - <Fuori Centro Abitato> - alle lettere b. e c. del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti devono essere rispettate anche nel caso in cui la strada statale, proseguendo, sia classificata strada provinciale e viceversa, essendo prevalente il concetto della continuità viabilistica; nel caso di strada statale o provinciale, con 4 o più corsie e spartitraffico centrale, che prosegue con due corsie, e viceversa, sono applicabili le distanze minime previste alla lettera d. della tav. 3.3 dello stesso Programma.
 - f. con riferimento a quanto previsto alla tab. 3.3 - <Centro Abitato> - lettera a. del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e nel caso di centri abitati contigui, ancorché appartenenti a Comuni diversi, si rispettano le distanze indicate alla tab. 3.3 - <Fuori Centro Abitato> dello stesso Programma.
2. Vengono allegate al presente regolamento le tavole A, B, C, D, E, F, G per la rappresentazione grafica dei criteri sopra indicati di misurazione delle distanze.

ART. 13 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LE MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PREVISTE DALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. N. 24 DEL 5 OTTOBRE 2004

1. Possono essere modificati gli impianti che rispettano i requisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.5 del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
2. La richiesta di autorizzazione concernente le modifiche di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. n. 24 del 5 Ottobre 2004 è presentata a cura dell'interessato al comune e deve contenere:
 - a. le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
 - b. dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
 - c. perizia giurata, redatta da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle

- prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale di tutela dei beni storici e artistici e delle norme di indirizzo programmatico regionale;
- d. in assenza della verifica di compatibilità, da parte del comune, la dichiarazione che l'impianto non ricada in alcuna delle fattispecie di incompatibilità secondo quanto stabilito al capitolo 3, paragrafo 3.7 del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
 - e. copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 21 gennaio 1998;
 - f. disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;
2. Nel caso di aggiunta dei prodotti metano o GPL su impianto esistente e comunque nel caso di aggiunta di altro o altri carburanti su impianti eroganti il solo prodotto GPL o il solo prodotto metano si applicano le disposizioni e le procedure previste per nuovi impianti, con l'eccezione della fattispecie prevista dal capitolo 3, paragrafo 3.2 (deroghe alla dinamica dei bacini) punti 1.1 e 1.2 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.
3. Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, è contestualmente trasmessa, a cura dell'interessato, alla Regione.

ART. 14 – RICHIESTE DI MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione sono disciplinate dall'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. n. 24 del 5 ottobre 2004 e dal capitolo 3, paragrafo 3.5 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e in particolare sono soggette a preventiva comunicazione le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;
- g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico;
- h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
- i) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all'UTF competenti per territorio, all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1 non sono soggette a collaudo, né alla procedura di esercizio provvisorio.

3. Gli impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 3.7 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e vengano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico di cui al presente programma.

4. L'installazione di apparecchiatura self-service pre-pagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a condizione che l'impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine e il gasolio.

5. Il Comune può concedere deroghe ad impianti che non rispettino tali condizioni se si tratta dell'unico impianto carburanti presente nel territorio comunale.

6. È liberamente consentita l'installazione su impianti esistenti di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, nonché le attrezzature necessarie per l'esercizio di noleggio di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti in materia.

7. Il completo rifacimento dell'impianto, comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere, deve avvenire senza modificare la sua ubicazione, essendo possibile il suo ampliamento, ove consentito dalle norme urbanistiche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

ART. 15 - ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

1. Le competenze per le modifiche di al precedente art. 14 comma 1-2 sono esercitate dal comune, avvalendosi dello Sportello Unico, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento.

2. La domanda si intende assentita qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro 120gg. dalla presentazione della richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti GPL e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque espressa autorizzazione. Il comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ne trasmette copia alla Regione.

3. Per tutti i tipi di modifica previsti precedente art. 14 comma 1-2 restano fermi gli adempimenti concernenti l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e della Licenza U.T.F. da parte del titolare dell'autorizzazione.

4. Gli impianti modificati con l'aggiunta del prodotto GPL o del prodotto metano, prima di essere messi in esercizio, devono essere collaudati.

5. La modifica consistente nell'aggiunta del prodotto metano su un impianto esistente, segue la procedura di conferenza di servizi di cui al successivo punto 18.

6. Ai fini del presente provvedimento, le benzine vengono considerate come un unico prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche merceologiche, e sono fra loro liberamente intercambiabili. Anche i gasoli vengono considerati un unico prodotto, con i medesimi effetti.

ART. 16 – ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI IMPIANTI STRADALI PUBBLICI E AD USO PRIVATO PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE O PER L'AGGIUNTA AD IMPIANTI ESISTENTI DEL GAS METANO.

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione, ovvero per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano, è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare l'impianto. Copia della domanda è contestualmente trasmessa alla Regione a cura dell'interessato e contiene:

- a) generalità, domicilio, codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all'art. 13 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004;
- c) località dove è ubicato l'impianto con l'indicazione della progressiva chilometrica nel caso di strade provinciali o statali, numero civico, in caso di strade comunali, e direzione di marcia;
- d) dettagliata composizione dell'impianto.

ART. 17 – ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI IMPIANTI STRADALI PUBBLICI E AD USO PRIVATO PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE O PER L'AGGIUNTA AD IMPIANTI O ESISTENTI DEL GAS METANO.

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione di gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto alle norme vigenti in materia di strumenti urbanistici vigenti,

sicurezza sanitaria, tutela dell'ambiente, sicurezza stradale, tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle disposizioni di indirizzo programmatico regionale ed alle prescrizioni fiscali;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare l'attestazione del comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto, con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;

e) attestazione prevista dall'art. 4 comma 4 del decreto ministero dell'interno 24 maggio 2002;

f) copia della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del metano presentata all'ente gestore della predetta.

2. La suddetta documentazione deve essere allegata obbligatoriamente alla richiesta di autorizzazione, al momento della presentazione in Comune.

3. Nel caso in cui il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione rispetto a quella di cui ai precedenti punti, si applicano le disposizioni del precedente punto 9.

ART. 18 - CONFERENZA DI SERVIZI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE, SIA AD USO PUBBLICO CHE AD USO PRIVATO.

1. Contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione di nuovi impianti stradali pubblici e ad uso privato per la distribuzione del gas metano per autotrazione o per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano per autotrazione, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.

2. Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della domanda ed il rispetto delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. A tal fine, fissa la data della prima riunione entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione (o dalla data di integrazione documentale) dell'istanza, convocando, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima di tale data, le amministrazioni pubbliche interessate, alle quali trasmetterà contestualmente copia della documentazione prodotta dall'istante.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004, in caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi, nei termini individuati dal precedente punto 17.2, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

4. Come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 24 del 5 ottobre 2004, devono essere necessariamente convocate:

a) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

b) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

c) il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

d) l'ente proprietario della strada;

e) l'UTF competente, per le problematiche di natura tributaria;

f) la Regione Lombardia, per il parere vincolante di conformità di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004.

5. Alle sedute della conferenza di servizi è invitato a partecipare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

6. I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione.

7. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamento della prima seduta non superiore a dieci giorni.

8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, allorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90. È fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso ai sensi dell'art. 7 comma 3 legge regionale 24 del 2004.

9. In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni di cui al precedente comma 4, la richiesta di autorizzazione è rigettata.
10. L'amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta a vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla L.R. n. 18/97.
11. Decorso 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego, ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.
12. Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse, annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune.
13. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il comune completa il procedimento edilizio.

ART. 19 - RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME FRA IMPIANTI.

1. Le autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti stradali, pubblici e ad uso privato di distribuzione di gas metano per autotrazione, ovvero per l'aggiunta ad impianti esistenti del gas metano sono rilasciate nel rispetto delle distanze da altri impianti, eroganti il medesimo prodotto, esistenti o in progetto previste dalla tab. 3.4 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e sono misurate secondo quanto previsto dalla disposizione al punto 12 del presente provvedimento.
2. La verifica del rispetto delle distanze minime spetta al comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 20 - VERIFICHE DISTANZE PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO.

1. Il comune prima di convocare la conferenza di servizi dovrà, come previsto dal presente provvedimento, accertare che siano rispettate le distanze previste sia da impianti esistenti che da impianti in progetto ubicati anche in territori di altri comuni.
2. In sede di conferenza di servizi, il titolare del provvedimento provvederà ad allegare idonea documentazione che comprovi che non vi siano impianti né in progetto né esistenti a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa regionale.
3. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2., il comune sospende il procedimento fino al momento della definizione delle pratiche in istruttoria, richiedendo alla Regione l'ordine di priorità, come previsto al successivo punto 29.

ART. 21 - PROVVEDIMENTO DI REVOCA DI AUTORIZZAZIONE.

1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:
 - a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
 - b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.
2. Il comune trasmette copia del provvedimento di revoca alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Arpa ed all'U.T.F. competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 5 OTTOBRE 2004.

1. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salva l'osservanza del turno festivo o per ferie, senza autorizzazione del comune, per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. La richiesta di sospensiva ai sensi dell'art. 15 legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004 deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico). Il provvedimento che autorizza la

sospensione dell'attività dell'impianto deve contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l'impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzato.

3. Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva possono essere presentate al comune entro 30 giorni successivi all'interruzione.
4. La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.
5. Esclusivamente nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di trasferimento/concentrazione dell'impianto in altra località, la sospensiva è autorizzata sino alla conclusione di tale procedura.
6. Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.
7. Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il comune, previa diffida al titolare a riaprire entro un determinato termine, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004.

ART. 23 - ESERCIZIO PROVVISORIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004, il comune può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti con esclusione, per motivi sicurezza, di quelli eroganti GPL e metano.
2. In base a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della L.R. n. 24 del 5 ottobre 2004, l'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al comune nel cui territorio si trova l'impianto corredata di:
 - a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella L.R. n. 24 del 2004, alle disposizioni del Programma di razionalizzazione della rete carburanti e del presente provvedimento;
 - b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
 - c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.F., dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competenti.
4. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano che devono essere comunque sottoposte a collaudo con la procedura di cui al successivo punto 24.

ART. 24 - COLLAUDO DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA L.R. N. 24 DEL 2004.

1. In base a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 24 del 2004, i nuovi impianti e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da una commissione nominata secondo quanto previsto dallo stesso articolo; la convocazione della commissione è inviata dal comune agli Enti interessati.
 2. Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei soggetti individuati dall'articolo 14 comma 2 della L.R. n. 24 del 2004 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta, alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.
 3. La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto approvato.
 4. Il comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio U.T.F. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.
 5. Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo.
- Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

ART. 25 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO.

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato così come definito dall'articolo 11 della L.R. n. 24 del 2004 deve essere presentata al comune ove si intende realizzare l'impianto e deve contenere:

- a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all'art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) località in cui si intende installare l'impianto;
- c) dettagliata composizione dell'impianto;
- d) certificazione comprovante la disponibilità dell'area;
- e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
- f) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
- g) planimetria dell'impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
- h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l'impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all'utilizzo dell'impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
- i) copia dell'accordo di cui al comma 2, art. 11, L.R. n. 24 del 2004, ove si verifichino le condizioni;
- l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, n. 24 del 2004, ove si verifichino le condizioni.

2. A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per l'esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti punti 23 e 24.

ART. 26 - ESAME DA PARTE DEL COMUNE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO.

1. L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal comune, che ne invia copia alla Regione.

2. Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambientali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedimento.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

3. L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del comune, ferma restando la disciplina di cui all'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 2004; quest'ultime modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.

4. Le modificazioni di cui all'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 24 del 2004 non sono soggette né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune, ed agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e licenza U.T.F. ove richiesta.

5. Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica, nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali impianti da parte di automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

6. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al comune, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

7. I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro 12 mesi devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure indicate alla presente disposizione.

8. Nei casi di cui al precedente punto, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il comune non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.
9. Per la messa in esercizio degli impianti ad uso privato valgono le disposizioni relative all'esercizio provvisorio, ad eccezione che per gli impianti già in possesso di C.P.I. in corso di validità.
10. Gli impianti che, entro il termine sopraindicato, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati ed il comune dovrà ingiungere la loro rimozione.

ART. 27 - IMPIANTI PER NATANTI E AEROMOBILI.

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal comune in base alle procedure di cui ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 del presente provvedimento ed in base alle disposizioni del Programma di razionalizzazione della rete carburanti, ad eccezione, per quanto riguarda i nuovi impianti, di quanto prescritto al capitolo 3, paragrafi 3.2, 3.3, e 3.6 dello stesso Programma.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato.
Tali impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso esclusivo del titolare dell'autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico anche a titolo gratuito.
3. I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 24 del 2004 e al punto 24 del presente provvedimento.
4. Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, possono funzionare esclusivamente con la presenza di personale qualificato che esegue il rifornimento.

ART. 28 - PRELIEVO E TRASPORTO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI MOBILI.

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24 del 2004, i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono ottenere, per quantitativi superiori a 50 litri, l'autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente punto sono rilasciate, su richiesta degli interessati, dal comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
3. I gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, per prelievi superiori a 50 litri, in recipienti mobili, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) della L.R. n. 24 del 2004.

ART. 29 - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE REGIONALI E COMUNALI.

1. La Regione comunica al comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente punto 6.1, lettera e), il parere di conformità al Programma di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti. Entro lo stesso termine la Regione comunica la sospensione del procedimento in relazione a domande concorrenti nel caso previsto dal precedente punto 11.3.
2. Sono concorrenti le domande tra loro incompatibili in base alle disposizioni concernenti il rispetto delle distanze minime fra impianti di cui al capitolo 3, paragrafo 3.8 del Programma di razionalizzazione della rete distribuzione carburanti.
3. L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.
4. In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.
5. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disposizione, restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione e al comune l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della

strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente comma 3, ridecorrono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

6. Fino a quando non interviene la comunicazione di inizio dei lavori di costruzione della strada di cui al punto precedente, la richiesta di autorizzazione e quelle ad essa correlate vengono archiviate dalla Regione in ordine cronologico, previa verifica dell'attestazione di disponibilità dell'area e della disponibilità delle autorizzazioni di cui al capitolo 3, paragrafo 3.2 del Programma di razionalizzazione della rete carburanti.

7. Le richieste di autorizzazione di cui al precedente punto non vengono considerate agli effetti di quanto previsto dal capitolo 3, paragrafo 3.8 (distanze minime da rispettare nella realizzazione degli impianti) del Programma di razionalizzazione della rete carburanti fino al momento della riattivazione della loro istruttoria.

8. Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di due o più Comuni, l'istruttoria viene svolta congiuntamente dai due Comuni; uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione.

9. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti riguardi prodotti petroliferi sottoposti a procedure autorizzatorie diverse, l'esame della richiesta avviene con la procedura della conferenza di servizi in relazione a tutti i prodotti petroliferi oggetto di autorizzazione.

ART. 30 - VIGILANZA.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.

2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.

ART. 31 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine definito dal comune;

b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 11;

c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui agli articoli 23 e 24. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;

b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5;

d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso di cui all'articolo 7, comma 4 della L.R. n. 24 del 05.10.2004, e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24 del 05.10.2004.

ART. 32 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 4.000,00 euro e alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti, o eserciti l'attività di distribuzione o realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500,00 euro e alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti ad uso privato o eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.000,00 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 17 della L.R. n. 24 del 05.10.2004.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è di competenza del comune ove è installato l'impianto.
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).